

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04320 Vico: Separazione proprietaria delle attività di stoccaggio, trasporto e dispacciamento del gas	53
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-04322 Lanzarin: Gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ..	54
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	58
5-04258 Federico Testa: Corsi di formazione per installatori presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica del comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna)	54
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	61
5-04393 Cenni: Revisione delle legislazione nazionale sul Codice di proprietà industriale alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 gennaio 2011	54
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	62
5-03596 Benamati: Piano industriale e prospettive della SIET Spa presso la centrale termoelettrica Edipower-Edison di Piacenza	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	63
5-04361 Bellanova: Misure correttive al decreto legislativo sulle fonti rinnovabili	55
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	65

INTERROGAZIONI

Giovedì 7 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-04320 Vico: Separazione proprietaria delle attività di stoccaggio, trasporto e dispacciamento del gas.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico TESTA (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando si dichiara insoddisfatto della risposta per una serie di motivi. Innanzitutto, perché la dichiara-

zione del sottosegretario per cui il modello di separazione scelto (*Independent Transmission Operator*) è in grado di garantire l'applicazione della direttiva europea 2009/73/CE appare in contraddizione con quanto affermato dal presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ingegner Guido Bortoni, nella recente audizione dello scorso 5 aprile presso la X Commissione. In secondo luogo, per quanto riguarda la borsa del gas, dà atto al Governo che qualche passo in avanti è stato compiuto negli ultimi tempi. Osserva, tuttavia, che i volumi attualmente trattati dalla borsa del gas sono assolutamente risibili e non in grado di determinare l'assetto concorrenziale del mercato.

Con riferimento al modello, sottolinea che la separazione proprietaria di per sé non garantisce necessariamente gli aspetti relativi agli investimenti, ma è unanime-

mente riconosciuto come modello che meglio di ogni altro è in grado di incentivare investimenti infrastrutturali. Aggiunge che l'operatore verticalmente integrato, che possieda (come nel caso di ENI) quote rilevanti di mercato, ha tutto l'interesse a non effettuare investimenti infrastrutturali al fine di consentire l'ingresso di altri operatori nel mercato. Rilevato, infine, che il 65 per cento di energia è prodotta in Italia con il gas, sottolinea che la mancanza di norme concorrenziali si traduce necessariamente in una strozzatura nel mercato dell'energia elettrica.

5-04322 Lanzarin: Gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, in cui si assicura che il cosiddetto decreto ambiti è in fase di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre il regolamento che stabilisce i criteri per le gare è stato trasmesso per il parere al Consiglio di Stato. Sottolinea che la sua interrogazione è stata presentata per fare chiarezza su una normativa che lasciava un ampio margine di incertezza ai comuni che stavano svolgendo gare, in base all'articolo 3, del cosiddetto decreto ambiti, senza però conoscere la normativa che ne stabiliva i criteri. Valuta infine positivamente la revisione degli ambiti, anche se evidenzia la difficoltà dei comuni ad effettuare investimenti in una situazione di costante carenza di risorse.

5-04258 Federico Testa: Corsi di formazione per installatori presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica del comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Federico TESTA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Esprime tuttavia stupore per il fatto che in un provvedimento sulle fonti rinnovabili si individui per la formazione, insieme all'ENEA, un istituto specifico che non sembra avere attinenza con la materia trattata. Chiede se sia l'unico istituto che poteva svolgere questa funzione e auspica, per il futuro l'applicazione di criteri più trasparenti per l'individuazione di soggetti in grado di svolgere questo tipo di corsi di formazione.

5-04393 Cenni: Revisione delle legislazione nazionale sul Codice di proprietà industriale alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 gennaio 2011.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta. Pur esprimendo apprezzamento per la dichiarata volontà del Governo di trovare una soluzione anche normativa alle questioni poste, sottolinea è necessario di assicurare un futuro alle decine di imprese operanti nel settore che fatturano circa 200 milioni di euro e assicurano l'impiego di circa 2000 addetti. Auspica, quindi, un intervento normativo tempestivo da parte del Governo sul Codice della proprietà industriale, alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia europea, al fine di salvaguardare i livelli produttivi ed occupazionali delle imprese del settore.

5-03596 Benamati: Piano industriale e prospettive della SIET Spa presso la centrale termoelettrica Edipower-Edison di Piacenza.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per l'ampia ed articolata risposta, ma si dichiara solo parzialmente soddisfatto. Esprime apprezzamento per la volontà del Ministero dello sviluppo economico di continuare ad assicurare il finanziamento del programma di ricerca della SIET sul reattore IRIS, nonostante la decisione della *Westinghouse Electric Company* di terminare la propria partecipazione al team internazionale. Permangono peraltro ancora alcune criticità e sollecita il Governo a continuare a seguire l'evolversi di una realtà industriale di assoluto rilievo nel Paese.

5-04361 Bellanova: Misure correttive al decreto legislativo sulle fonti rinnovabili.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta che

ripropone pedissequamente argomentazioni già espresse dal Governo in sede di emanazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 sulle fonti rinnovabili, che non ha tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni Ambiente ed Attività produttive. Ribadisce che le scelte contenute nel citato decreto hanno inferto un duro colpo ad un settore in crescita e ad occupazione qualificata. Preannuncia, quindi, la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo in cui intende conoscere la posizione del Governo nei confronti degli investitori esteri che, a suo avviso, rappresentano un'opportunità per far ripartire l'economia del nostro Paese. Ritiene, pertanto, che nei confronti degli investimenti esteri non devono essere innalzate ulteriori barriere che possono rivelarsi dannose per i nostri livelli occupazionali già duramente colpiti dalla crisi economica degli ultimi anni.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04320 Vico: Separazione proprietaria delle attività di stoccaggio, trasporto e dispacciamento del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È necessario premettere che non sempre gli investimenti infrastrutturali sono favoriti dalla separazione del proprietario degli *asset* della rete dal soggetto *incumbent*.

Si ricorda, infatti, che, nel settore elettrico, con l'emanazione del decreto legislativo n.79/99 di liberalizzazione del medesimo, si è assistito ad un notevole sviluppo di nuovi impianti di generazione, o a loro potenziamenti, pur in presenza di un operatore-gestore della trasmissione – Gestore della rete di trasmissione nazionale GRTN – non proprietario degli *asset* di rete, che il citato decreto legislativo manteneva in capo all'Enel.

Inoltre, sempre nel settore elettrico, il 1° aprile 2004, si è varata la « borsa elettrica », con soddisfacenti risultati in termini di liquidità e trasparenza dei prezzi, pur in assenza della separazione proprietaria della rete elettrica dall'operatore dominante.

Parimenti non è propriamente visibile l'affermazione che vi siano stati ostacoli alla realizzazione della « borsa del gas » e agli investimenti infrastrutturali.

Infatti, presso il Gestore dei Mercati energetici (GME), è già stata resa operativa da parte del Ministero dello Sviluppo Economico la piattaforma di negoziazione « P-GAS », che in tappe successive ha consentito la negoziazione delle quote di gas naturale importato da paesi « extra UE », delle aliquote del prodotto di coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato (*royalties*) e di prodotti *baseload* mensili, aventi un periodo di negoziazione di durata semestrale.

Inoltre, un'ulteriore evoluzione per consentire l'avvio di una vera e propria « Borsa del gas », si è avuta con l'operatività del mercato a pronti del gas naturale (M-GAS) che si articola in un mercato del giorno prima (MGP-GAS) e un mercato infra-giornaliero del gas (MI-GAS), che permette agli operatori una maggiore flessibilità, in quanto consente la modifica di posizioni chiuse in precedenza sul mercato del giorno prima.

Successivamente, analogamente a quanto già fatto per il settore elettrico, il MiSE varerà una normativa per l'avvio di una vera e propria borsa del gas che consentirà la negoziazione di contratti a termine sul gas naturale e nella quale il GME fungerà da controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori.

Relativamente agli investimenti infrastrutturali si fa presente che, con riferimento ai soli impianti di rigassificazione del gas naturale, sono state presentate da vari operatori istanze di autorizzazione per ben 12 progetti, di cui 2 nella Regione Sicilia, per una capacità aggiuntiva di oltre 80 miliardi di metri cubi all'anno.

Infine, con riferimento alle decisioni da assumere in merito alla separazione proprietaria in seno ad Eni, delle attività di stoccaggio e trasporto e dispacciamento del gas, anche in attuazione delle disposizioni della direttiva 2009/73/CE, si fa presente che, detta direttiva indica tre modelli alternativi di gestione della rete di trasporto:

il primo modello prevede la separazione proprietaria – *Ownership Unbun-*

dling — dell'operatore del trasporto dall'impresa verticalmente integrata, che produce, importa o vende gas;

il secondo introdurrebbe la separazione gestionale (*Independent System Operator*); in tal caso il gestore della rete di trasporto deve essere separato dal soggetto che ne ha la proprietà e ciò implica che le attività gestionali della rete siano in capo al gestore mentre il controllo finanziario degli « asset » resti in capo al proprietario della rete;

infine, vi è il modello dell'istituzione di un operatore indipendente (*Independent Transmission Operator*); in tal caso viene creato un operatore indipendente del trasporto di gas che, pur sotto il controllo azionario dell'impresa verticalmente integrata, è reso « neutro », tramite l'introduzione di una serie di regole atte a garantirne l'indipendenza e la correttezza dell'operato. Esso è comunque soggetto al controllo da parte dell'Autorità di regolazione che ne monitora i comportamenti e adegua l'efficacia delle regole stesse al fine di garantirne un effettivo « isolamento » dall'impresa verticalmente integrata.

Nello schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2009/73/CE, approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 marzo u.s. ed attualmente all'esame delle Com-

missioni Parlamentari, è stato adottato il modello « Independent Transmission Operator » in quanto:

il modello « *Independent System Operator* », adottato in precedenza nel settore elettrico (Gestore della rete di trasmissione nazionale — GRTN), si è rivelato complesso per la gestione operativa;

il modello « *Ownership Unbundling* » presentava il problema dell'esiguo margine temporale a disposizione — un solo anno, ovvero entro il 3 marzo 2012 — per vendere una rete di trasporto di grandi dimensioni, quale quella di Snam Rete Gas e dell'esigenza di tenere in considerazione anche le scelte effettuate dagli altri Paesi europei.

Occorre, inoltre, evidenziare che il modello introdotto è stato corredato di tutte le garanzie previste dalla direttiva, tese a renderne effettivamente neutro l'operato, cioè di vincoli e regole di carattere gestionale ed operativo posti tra l'operatore di rete e le restanti parti dell'Impresa Verticalmente Integrata.

Infine, il modello è soggetto al monitoraggio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e ad una verifica della sua efficacia dopo 5 anni, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in esito alla quale sarà possibile l'adozione di ulteriori misure.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04322 Lanzarin: Gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Innanzitutto si precisa che nel settore del gas la concorrenza, come anche indicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, si determina nel settore della vendita e non in quello della distribuzione, che è invece un'attività in monopolio territoriale, per la quale occorre perseguire sia neutralità e trasparenza nei confronti delle imprese di vendita, per evitare comportamenti distorsivi, sia efficienza nella gestione, per ridurre i costi e quindi le tariffe di distribuzione ai clienti finali.

Per aumentare l'efficienza e la competitività orientata allo sviluppo del settore, la normativa italiana – decreto legislativo n. 164 del 2000 – emanata in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale, ha effettuato la scelta della gara pubblica come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas, in funzione di una serie di parametri tesi a far aggregare i distributori esistenti – che, infatti, dal 2000 ad oggi, sono diminuiti da circa 780 a 260.

Tuttavia le gare che sinora hanno avuto luogo hanno comportato numerosi contenziosi e dispendio di risorse in arbitrati. Inoltre, il criterio prevalente utilizzato dagli enti locali per la selezione dei concorrenti è stato quello del massimo canone offerto, anziché del piano di sviluppo della rete e del miglioramento della qualità del servizio, con effetti negativi per le imprese e per i clienti finali. In alcune gare l'aggiudicazione è avvenuta con canoni insostenibili rispetto all'attività economica del distributore, dato che la distribuzione è un'attività regolata, per la quale la remunera-

zione del concessionario è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in funzione degli investimenti e dei suoi costi operativi.

Tali situazioni non possono che causare una contrazione degli investimenti del distributore e un peggioramento della manutenzione e della qualità del servizio, con ripercussioni negative anche nei confronti della sicurezza delle reti. Per questi motivi, e per evitare il caos che si sarebbe originato con l'avvio di migliaia di gare per le concessioni esistenti nell'arco di due soli anni, con la legge n. 99 del 2009 è stato affidato al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, « secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ... tenendo conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti ».

Inoltre, il decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 46-bis, comma 1, ha affidato ai medesimi Ministri il compito di emanare un decreto in cui sono identificati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione gas, « tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte e in particolare quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di

sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti ».

Gli ambiti territoriali sono stati determinati tenendo presenti gli studi di produttività che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha eseguito, in base ai dati disaggregati di bilancio forniti dalle stesse imprese di distribuzione italiane. Si è determinato, così, un significativo effetto di economie di scala almeno fino a 300.000 clienti, tanto è vero che la stessa Autorità riconosce ai distributori con un numero di clienti inferiore a tale soglia, un maggiore ricavo tariffario, a compensazione dei maggiori costi operativi per servire il singolo cliente – il 13 per cento in più, per gli operatori con meno di 300.000 clienti e il 22 per cento in più, per quelli con meno di 50.000 clienti.

Pertanto oggi 20 milioni di clienti finali civili stanno pagando indirettamente in bolletta questi extra costi dovuti alla minore efficienza delle imprese di dimensioni minori.

Le società di vendita, inoltre, hanno più volte segnalato come ostacolo all'effettiva liberalizzazione del mercato del gas, le numerose interfacce con centinaia di distributori che gestiscono a macchia di leopardo 6500 concessioni con differenti regole.

Pertanto, una volta emanato il provvedimento sulla determinazione degli ambiti, le gare per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione non potranno che avvenire per ambito territoriale minimo, in modo da assicurare una gestione efficiente degli impianti nei successivi 12 anni e soprattutto una riduzione delle tariffe, in seguito alla diminuzione del numero di distributori con meno di 50.000 clienti, anche se l'effettuazione della gara d'ambito comporterà necessariamente un certo tempo per l'aggregazione dei Comuni di ciascun ambito e per l'organizzazione del bando di gara per ambito.

Continuare gare individuali, o in forma associata differente dall'ambito, vorrebbe dire procrastinare l'efficacia del provvedimento di 12 anni, consentire la presenza di distributori con meno di 50.000 utenti,

su cui i clienti finali continueranno a pagare una maggiorazione del 22 per cento sui costi gestionali e non rimuovere gli ostacoli per il processo di liberalizzazione.

Da ottobre del 2010 molti Comuni hanno tuttavia bandito gare in maniera individuale o in forma associata differente dall'ambito. In particolare dal 16 dicembre 2010, data in cui la Conferenza Unificata ha espresso il parere sui decreti di determinazione degli ambiti e di definizione dei criteri di gara, circa 270 Comuni hanno bandito la gara, rispetto alle 550 gare bandite negli ultimi 10 anni, incluse quelle per la realizzazione delle reti del Mezzogiorno.

Tali bandi continuano in genere ad attribuire al canone un peso elevato ai fini dell'aggiudicazione della gara medesima, partendo da un valore di base d'asta del canone molto elevato, rispetto a quanto consentito per mantenere l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e previsto nello schema di regolamento sui criteri di gara, da emanare in conformità con l'articolo 46-*bis*, comma 1, sopra citato.

In alcuni casi la gara è stata bandita da un singolo Comune, anche se servito da una rete di distribuzione del gas che, in maniera interconnessa, alimenta altri Comuni limitrofi; rete che fino ad oggi è stata gestita in maniera unitaria da un solo operatore. Ciò potrà significare, quindi, per il futuro, inefficienze gestionali maggiori rispetto all'attuale situazione, oltre ad un elevato rischio di peggiorare la qualità del servizio e di ridurre l'efficacia e la tempestività delle azioni di pronto intervento.

Continuare a far svolgere gare singole anche dopo l'emanazione del provvedimento che individua gli ambiti, creerebbe delle enclaves nei nuovi ambiti territoriali che finirebbero per vanificare la volontà del Parlamento di una efficiente gestione per ambito territoriale, ritardando di fatto l'efficacia del provvedimento di 12 anni, a danno degli altri Comuni interconnessi o limitrofi, delle società di vendita, dell'impresa di distribuzione aggiudicatrice, nonché a danno dei clienti finali, che non

vedrebbero ridotti né i costi del servizio di distribuzione né quelli di commercializzazione delle società di vendita.

Lo schema di decreto presentato in Conferenza Unificata salvaguardava le gare individuali giunte ad aggiudicazione, in quanto la giurisprudenza attribuisce solo all'impresa aggiudicataria della gara un diritto reale. Tuttavia, seguendo le richieste dell'ANCI, la salvaguardia è stata estesa alle gare individuali che, all'entrata in vigore del decreto, siano giunte al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

Riguardo all'obiezione che la sospensione di una gara individuale prima della scadenza delle offerte comporti un dispendio di risorse economiche, di tempo e professionali per la singola amministrazione, si osserva che prima della data di presentazione delle offerte non vi sono spese per la Commissione di gara, in quanto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la Commissione sia nominata solo dopo tale data; inoltre, la maggior parte delle risorse spese per preparare il bando di gara è comunque recuperata, in quanto le stesse informazioni e attività sono necessarie anche per effettuare la gara d'ambito; infine, le risorse spese dalla singola amministrazione non sarebbero comunque paragonabili all'inef-

ficienza che si verrebbe a creare per 12 anni, per la presenza di un « enclave » nel territorio gestito da un'altra impresa. Tanto è vero che per ridurre situazioni createsi precedentemente, in cui la scadenza di una concessione va oltre l'anno di primo affidamento del servizio al gestore vincitore della gara di ambito, l'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto ambiti, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisca delle forme di incentivazione per una cessazione anticipata della gestione precedente.

Il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n.166 fissa un termine massimo, il 31 dicembre 2012, entro cui il provvedimento sugli ambiti deve essere emanato, ma tale termine non ha assolutamente l'obiettivo di procrastinare l'efficacia del provvedimento di 12 anni, come risulterebbe se si permettesse ancora di effettuare gare individuali dopo la sua emanazione.

Il decreto ambiti è in pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, mentre il regolamento che stabilisce i criteri per le gare è stato trasmesso per parere al Consiglio di Stato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04258 Federico Testa: Corsi di formazione per installatori presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica del comune di Ozzano dell'Emilia (Bologna).

TESTO DELLA RISPOSTA

Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, oggi confluito nell'Istituto superiore per la ricerca ambientale – ISPRA – ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto-legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, era prevista l'istituzione di una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica (cfr. articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157).

Successivamente, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge n. 195/2009, convertito con legge n. 26/2010, il legislatore ha mutato la denominazione dell'Istituto in « Scuola di specializzazione in discipline ambientali » e ne sono state ampliate le competenze che, ad oggi, si estendono anche alle politiche di gestione del ciclo dei rifiuti ed alla protezione e valorizzazione delle risorse ambientali.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione dell'energia elettrica si inserisce pienamente tra gli obiettivi ed i compiti oggi attribuiti dalla legge alla Scuola di specializzazione in discipline ambientali, che si configura quale scuola di specializzazione a supporto delle attività dell'ISPRA che, in base alle proprie disposizioni statutarie, stabilite dal decreto ministeriale n. 123/2010, svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e va-

lutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale.

Inoltre, si rileva che, ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto ministeriale n. 123/2010, l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola di specializzazione in discipline ambientali dovranno essere regolate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito provvedimento di natura non regolamentare, in corso di predisposizione.

L'articolo 15, comma 4 del decreto legislativo n. 28/2011, di recepimento della direttiva 2009/28/CE, prevede espressamente che le Regioni e le Province autonome possano stipulare accordi con l'ENEA e con la Scuola di specializzazione in discipline ambientali per il supporto nello svolgimento delle attività di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

Tale attività si inserisce pienamente tra i compiti della Scuola di specializzazione, anche in considerazione dell'ampio spettro delle attribuzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individuate dal decreto legislativo n. 28/2011, Capo II – « *Regolamentazione tecnica* », in tema di certificazione e di definizione delle regole tecniche da applicare al settore delle energie rinnovabili, nonché dalla normativa di settore vigente.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04393 Cenni: Revisione delle legislazione nazionale sul Codice di proprietà industriale alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 27 gennaio 2011.

TESTO DELLA RISPOSTA

La recente sentenza della Corte di Giustizia, pronunciata nel procedimento C-168/09, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano – nella causa FLOS Spa contro SEMERARO Casa e Famiglia Spa, con l'intervento di Assoluce – ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 98/71, un disegno o modello, che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti all'interno di esso, può beneficiare della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore del medesimo Stato.

Pertanto, l'articolo 17 della citata Direttiva deve essere interpretato nel senso di non consentire ad uno Stato Membro di escludere dalla protezione del diritto d'autore i disegni e i modelli che siano stati registrati, anche se siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di recepimento della direttiva stessa (per l'Italia, il 19 aprile 2001).

Con la predetta sentenza la Corte, tuttavia, si è pronunciata su una causa nazionale avente ad oggetto norme ormai non più in vigore, in quanto sostituite dal nuovo testo dell'articolo 239, come introdotto dal decreto legislativo del 13 agosto

2010, n. 131, cosiddetto « decreto correttivo al Codice della proprietà industriale ».

Pertanto, la medesima sentenza si riferisce nella parte dispositiva alla sola fattispecie sopra evidenziata, articolando nella parte motivazionale, una ricostruzione dell'intera vicenda giuridica, anche con riferimento ai modelli già in pubblico dominio anteriormente al recepimento della Direttiva nello Stato membro, in quanto non registrati, proponendo un'interpretazione diversa per questi ultimi, purché alla stregua sia di quanto disposto dalla medesima, sia da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29.

In tal senso, la sentenza della Corte è oggetto di attento esame da parte del Ministero dello sviluppo economico, che conosce le problematiche del settore di riferimento e sarà altresì oggetto di ulteriori approfondimenti, in considerazione degli importanti riflessi che può determinare sulle imprese, anche alla luce delle istanze avanzate, da ultimo, dall'assessore alle attività produttive della regione Toscana, finalizzate a sollecitare il Governo a valutare le misure più opportune da adottare, al pari di quelle prospettate da codesti onorevoli interroganti.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03596 Benamati: Piano industriale e prospettive della SIET Spa presso la centrale termoelettrica Edipower – Edison di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico conferma quanto evidenziato nella premessa dell'atto in discussione.

La Siet Spa, infatti, riveste un ruolo primario per le competenze specifiche, per le rilevanti qualità, e per i riconoscimenti che la stessa ha ottenuto in campo internazionale nel settore delle prove sperimentali a supporto dei reattori nucleari LWR di generazione III e III+.

La SIET ha ottenuto da ENEA contratti di ricerca a valere sull'Accordo di Programma fra ENEA e Ministero dello Sviluppo Economico, per la progettazione e realizzazione di un impianto sperimentale, denominato SPES-3, per prove collegate alla simulazione integrale del sistema primario, secondario e del contenimento di reattori nucleari di piccola-media taglia di tipo modulare e integrato – cosiddetti SMR – con lo scopo di dimostrare l'efficacia dei sistemi di sicurezza innovativi adottati in tali reattori.

Tale impegno costituisce effettivamente una delle principali attività previste nel Piano Industriale 2009-2010 di SIET, elaborato sulla base delle linee guida dell'Assemblea degli Azionisti della Società e approvato dalla stessa Assemblea nel 2009.

La Westinghouse Electric Company ha recentemente deciso di terminare la propria partecipazione al Team internazionale – di cui fanno parte, fra le altre, le organizzazioni italiane Ansaldo Nucleare, Mangiarotti Nuclear, ATB Riva Calzoni, Maire Tecnimont, ENEA e CIRTEN – impegnato nello sviluppo del reattore IRIS – International Reactor Innovative and Secure.

A tale riguardo occorre, peraltro, rilevare che:

le prove sperimentali oggetto dei contratti di ricerca ENEA-SIET ed incluse nel programma della linea progettuale « Reattori evolutivi » della parte nucleare del sopra citato accordo di programma ENEA-MSE, sono di valenza generale per lo studio delle fenomenologie di base e del comportamento dei sistemi di sicurezza dei reattori di tipo SMR, nonché per la messa a punto e validazione di metodi e codici di calcolo utilizzabili per le analisi di sicurezza dei reattori LWR;

i reattori di tipo SMR stanno riscuotendo crescente interesse in tutto il mondo per le loro potenziali caratteristiche di facilità di costruzione e trasporto, ridotto rischio economico-finanziario ed elevata sicurezza. Il concetto degli SMR, originariamente inteso come possibile risposta alle esigenze dei Paesi a economia emergente – con restrizioni sulla rete elettrica nazionale e sulle disponibilità economiche per l'investimento – sta ora suscitando l'interesse anche di grandi nazioni, quali gli stessi Stati Uniti, ove sono presenti operatori elettrici di limitata dimensione, che comunque sono interessati alla produzione per via nucleare, per mantenere un bilanciato mix produttivo.

A dimostrazione di ciò, il Department of Energy americano lancerà nella primavera 2011 un bando specificamente rivolto allo sviluppo, *licensing* e una rapida commercializzazione di tali tipi di reattore;

il sistema industriale e della ricerca italiano ha capacità e competenze di li-

vello internazionale nel settore degli SMR, grazie alle molteplici attività portate avanti negli ultimi 10 anni, in particolare con l'introduzione di soluzioni impiantistiche innovative, che hanno dato origine a brevetti;

per quanto riguarda gli interessi delle nostre imprese, gli SMR sembrano poter costituire un interessante settore ove far crescere le nostre competenze e conoscenze in vista di un più facile accesso al mercato nucleare – rispetto al settore dei grandi impianti – per ragioni sia di diversificazione geografica, sia di pluralità di potenziali clienti;

va anche constatato che oggi giorno è proprio nel settore degli SMR che si concentra larga parte dell'innovazione di prodotto in campo nucleare; la partecipazione attiva in questo campo dell'ENEA e delle Università italiane appartenenti al Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Tecnologica Nucleare (CIRTEN) costituisce ormai da tempo, per ricercatori, studenti e dottorandi, un'importante occasione di acquisizione di esperienze qualificate e sviluppo di competenze applicative nel progetto di un reattore nucleare avanzato d'interesse internazionale; esperienze e competenze che potranno essere utili anche, in prospettiva, al programma nucleare nazionale;

inoltre, per il futuro del progetto IRIS, si conferma l'interesse dei partner italiani a proseguire nello sviluppo del know-how sui reattori SMR. Gli stessi partner non intendono perdere il notevole patrimonio di conoscenze acquisito in 10 anni di attività nel progetto IRIS; la futura mancanza del partner Westinghouse potrà essere superata cercando una partnership sostitutiva di livello adeguato, preferibil-

mente in ambito europeo, e mantenendo le collaborazioni con gli altri partner internazionali, secondo necessità.

Per quanto sopra evidenziato, Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia ENEA, come soggetto attuatore del contratto di programma MSE-ENEA, intendono proseguire e supportare finanziariamente il programma di R&S rivolto allo sviluppo concettuale, alle prove sperimentali e alle analisi di sicurezza e di sistema degli SMR e, in generale, degli LWR.

In questo quadro, nei prossimi mesi sarà lanciata la realizzazione dell'impianto sperimentale SPES-3 sopra citato, la cui progettazione esecutiva è stata ultimata da SIET nel corso del 2010, necessariamente presso l'area sperimentale della SIET, in quanto tale società è l'unica in Italia in grado di assicurare le necessarie infrastrutture ausiliarie e alimentazioni dell'impianto, in termini di potenza elettrica e caratteristiche dei fluidi di processo, per l'effettuazione delle prove previste.

Pertanto, le prospettive della società sono positive, non solo in considerazione della continuità di questa importante commessa, ma anche in considerazione del fatto che le conoscenze scientifiche e tecnologiche così acquisite, unitamente a quelle già patrimonio della SIET e alle infrastrutture tecnologiche in dotazione, attireranno certamente interesse a livello italiano e internazionale.

Quanto agli attuali organi societari, effettivamente in regime di proroga, questi hanno traghettato la società da una condizione di crisi – con un consistente passivo derivante dalle precedenti amministrazioni – a una situazione economica e finanziaria positiva senza precedenti a fine 2010.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04361 Bellanova: Misure correttive al decreto legislativo sulle fonti rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È utile premettere che l'obiettivo generale del decreto legislativo n. 28/2011 è la definizione di un quadro di regole e strumenti idoneo al conseguimento degli obiettivi sulle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2020, come previsto dalla direttiva 2009/28/CE.

Il perseguimento degli obiettivi non può essere disgiunto da un processo di razionalizzazione degli strumenti, in particolar modo di quelli incentivanti, per la promozione e il sostegno delle fonti rinnovabili.

Sotto questo profilo, il decreto legislativo interviene in modo complessivo su diverse parti del processo, che conduce alla realizzazione degli impianti, in modo da ridurre le barriere non tecniche alla diffusione delle fonti rinnovabili.

Rispondono a questa esigenza le innumerevoli disposizioni di semplificazione degli iter autorizzativi, di sviluppo delle reti elettriche, delle *smart grid*, delle reti di teleriscaldamento e delle reti del gas naturale, di regolamentazione tecnica e di sostegno alla formazione e all'informazione.

In parallelo con tali misure, finalizzate a ridurre i costi indiretti delle fonti rinnovabili, il decreto legislativo promuove lo sviluppo tecnologico e industriale, allo scopo di favorire l'offerta di componenti e impianti e cogliere le opportunità connesse all'elevata domanda conseguente al perseguimento degli obiettivi.

Riguardo specificamente agli incentivi, il Governo si è mosso in coerenza con quanto raccomandato dalle Commissioni parlamentari ed in particolare dalla Commissione attività produttive del Senato, che, sin dalle premesse del proprio parere,

ha rilevato « *la necessità di una progressiva riduzione dei costi attualmente gravanti sui cittadini e sulle imprese per il finanziamento degli incentivi alle fonti rinnovabili fino al raggiungimento della grid parity* ».

Tale esigenza origina da due elementi principali:

gli incentivi italiani sono i più elevati in Europa;

il costo dell'energia elettrica è più elevato di circa il 30 per cento rispetto alla media europea, con evidenti riflessi negativi sulle famiglie e sulla competitività del sistema produttivo nel suo complesso.

Il fatto che gli incentivi italiani siano i più elevati in Europa è probabilmente alla base dei fenomeni speculativi di richieste di collegamento di impianti alla rete elettrica – oltre 130.000 MW solo per eolico e fotovoltaico, il 30 per cento in più di tutta la potenza elettrica installata nel Paese – di commercio delle autorizzazioni, di sostanziale cambio di destinazione di terreni ad uso agricolo.

Si pensi che le autorizzazioni degli impianti fotovoltaici sono vendute a prezzi a partire da 300.000 euro per ogni MW di potenza dell'impianto – circa il 10 per cento del costo totale d'impianto – e che i terreni agricoli vengono dati in affitto per impianti fotovoltaici, a un canone che può raggiungere i 5.000 euro per ettaro per anno, contro una redditività da buone coltivazioni agricole fino a dieci volte inferiore.

Il secondo elemento, poi – e cioè il dato relativo al costo dell'energia elettrica, più elevato rispetto alla media europea –

obbliga a prestare la massima attenzione agli oneri di incentivazione delle fonti rinnovabili, pagati soprattutto da famiglie e piccole e medie imprese.

Questi aspetti sono particolarmente sensibili e attuali per il fotovoltaico, al centro del dibattito di questi giorni e oggetto specifico di molti atti di sindacato ispettivo.

L'elevato livello degli incentivi al fotovoltaico, assicurato dalle norme italiane con il 1°, il 2° e il 3° conto energia, per effetto di una rapida riduzione dei costi della specifica tecnologica, ha reso il mercato italiano molto appetibile, provocando una rincorsa alla realizzazione degli impianti, per buona parte operata da investitori esteri.

Tenendo conto del diverso livello di insolazione, il confronto degli incentivi vigenti negli anni 2009-2011 – fino a marzo 2011- per i grandi impianti a terra, mostra che il ricavo per ogni MWh è sempre superiore in Italia rispetto a quello assicurato negli altri principali Paesi europei, di un fattore che varia da 1,2 fino ad oltre 3,5.

In conseguenza di questa situazione, la potenza fotovoltaica installata in Italia è cresciuta praticamente da zero nel 2006, fino – alla data del 28 febbraio 2011 – a 3800 MW, ai quali si prevede si dovrebbero aggiungere, entro giugno prossimo, ulteriori 3400 MW circa, sulla base della norma cosiddetta Salva-Alcoa – articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

Alcune centinaia di MW aggiuntivi potrebbero entrare in esercizio in vigenza del terzo conto energia fino al 31 maggio prossimo. Dunque, l'obiettivo programmato di 8.000 MW previsto per il 2020 potrebbe essere raggiunto nei prossimi mesi.

Va detto che gli oneri conseguenti a tali realizzazioni sono stati stimati variamente da più soggetti, con possibili visioni di parte, pur in carenza di dati completi sulle tipologie di impianti di prossima entrata in esercizio. Va precisato, infatti, che le tariffe incentivanti variano al variare della

potenza, della tipologia di installazione, della data esatta di entrata in esercizio.

Inoltre, una serie di caratteristiche dell'impianto, o del soggetto promotore, può consentire l'incremento dell'incentivo-base – premio per i piccoli comuni, premio per la sostituzione di eternit, premio per la realizzazione in aree industriali, premio per installazioni abbinate ad efficientamento energetico, etc..

Sulla base dei dati di erogazione da parte del GSE, per gli impianti già in esercizio e di una stima delle caratteristiche di quelli che entreranno in esercizio, si valuta che l'incentivo al fotovoltaico in esercizio o che entrerà in esercizio, in vigenza delle norme « ante decreto legislativo », costerà dal 2012 circa 3,6 miliardi di euro l'anno per 20 anni, con un onere per il Paese per l'intero periodo di circa 70 miliardi di euro e con un impegno per ogni famiglia pari a circa 50 euro l'anno, per il solo fotovoltaico.

Se si esaminano tutti gli oneri di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili in esercizio, o previsti in esercizio entro il 2011, il sostegno al fotovoltaico costituirà di gran lunga la voce più cospicua, praticamente raddoppiando l'onere annuale in capo ai consumatori, a fronte di una produzione energetica non superiore al 10 per cento di tutta l'elettricità da fonti rinnovabili.

Si consideri, inoltre, che un valore tra il 40 e il 50 per cento del costo di impianto è costituito dai moduli fotovoltaici, quasi completamente di importazione.

In assenza dell'intervento del decreto legislativo, la potenza installata avrebbe potuto raggiungere i 16.000 MW nel periodo di vigenza del terzo conto energia, ossia entro il 2013, con un costo annuo degli incentivi crescente fino a oltre 6,5 miliardi di euro l'anno, sempre per 20 anni e con un onere per il Paese pari a circa 130 miliardi sull'intero periodo.

Se, da un lato, la crescita del settore rientra nella politica di promozione delle energie rinnovabili, dall'altro la rapidità del ritmo di crescita e, soprattutto, un'incentivazione molto superiore a quella che sarebbe necessaria, rischiano di generare

un costo sul sistema, non bilanciato da una parallela crescita di un'economia reale e da una filiera produttiva sottostante. Una strategia orientata, invece a sostenere lo sviluppo del settore fino al previsto raggiungimento della cosiddetta *grid parity*, con strumenti efficienti e razionali, è quella che garantisce le maggiori ricadute non solo in termini di produzione energetica, ma anche in termini industriali, sociali ed occupazionali.

Si ritiene, perciò, che questi dati giustifichino ampiamente le preoccupazioni

del Governo e la ricerca di elementi di razionalizzazione del settore, ai fini di una sostenibilità complessiva, sia sotto il profilo dei costi degli incentivi, sia sotto il profilo dei criteri di localizzazione degli impianti.

Per quanto attiene alla richiesta di esaminare il nuovo decreto sull'incentivazione della produzione dell'energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, il Governo ha assicurato che si provvederà in tempi strettissimi, possibilmente anche prima del 30 aprile 2011.